



# Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara  
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)  
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



Verbale N. 14 del 13/12/2018

**Oggetto: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I.**

Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43 del 26/09/2018, ha ricevuto in data 11 dicembre 2018 dal Comune di Lagosanto la proposta di delibera in oggetto.

Richiamato il parere reso dal precedente revisore in data 20 settembre 2018;

Premesso che

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - Delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - Delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - Nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

Il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

Specificatamente, limiti ed anni di riferimento sono:

- Per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- Il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

-l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

Considerato che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU.

Viste le linee guida del Dipartimento del Tesoro - Corte dei conti;

Visto l'articolo 239 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la deliberazione Corte Conti Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n 3/2018 nella quale si rileva l'opportunità di acquisire il parere dell'organo di revisione;

Il Revisore Unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Revisore Unico**  
Dott. Matteo Montorsi